



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2023/2024 (P.F.T.P) - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO - AGGIORNAMENTO ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **febbraio** (10/02/2022) alle ore sette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Si
2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco	Si
3. LAGANA' MARCO - Assessore	Si
4. GNUTTI STEFANO - Assessore	Si
5. RODA' MELINA - Assessore	Si
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	Si
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dr. Dario Sacchetti Vice-Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti disposizioni generali, tuttora vigenti:

- articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e all'articolo 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- articolo 89 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Preso atto, ai sensi del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 che:

- articolo 6, comma 1: le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- articolo 6, comma 2: allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter;
- articolo 6, comma 6: le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale;
- articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 che dispone: “...*per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35*”;

Visto il Decreto 08.05.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e, in particolare, viene sancito il superamento della dotazione organica che diventa un valore finanziario di spesa potenziale (così come determinata con la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 22.03.2019 in euro 4.404.316,41);

Richiamate le seguenti disposizioni disciplinanti le facoltà di assunzione di personale **a tempo indeterminato** per gli enti locali:

- articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 tuttora vigente;
- articolo 33, comma 2, del decreto legge 30.04.2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58 che ha introdotto un sistema di calcolo della capacità assunzionale basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a valori soglia definiti come percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fcd stanziato nel bilancio di previsione;
- d.p.c.m. del 17.03.2020 (pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020) che ha definito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni in attuazione dell'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 30.04.2019 convertito nella legge 28.06.2019, n. 58 secondo specifici parametri;
- la circolare del Ministero dell'Interno UGM_FP 001374 A- del 08.06.2020 che ha fornito alcune indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni sopra indicate al fine di

- calcolare la capacità assunzionale degli enti locali in base al nuovo sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti superando le regole fondate sul turn over;
- la circolare Funzione Pubblica 13.05.2020 (GU n. 226 del 11.09.2020) recante ulteriori disposizioni applicative;
 - deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 85/2021 che a specifico quesito “*se le cessazioni di personale avvenute in corso d’anno possano essere sostituite immediatamente, avendo di fatto impatto neutro sul bilancio e sulle capacità assunzionali*” riscontra che le disposizioni di cui al d.l. 34/2019 nel superare la logica del turn over si basano sulla sostenibilità finanziaria della spesa e, pertanto, la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità di spesa del comune;

Preso atto che:

- al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 3, comma 8 della legge 19.06.2019, n. 56), disposizione prorogata sino al 31.12.2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della legge 19.06.2019, n. 56 come modificato dal decreto legge 10.06.2021, n. 80 convertito dalla legge 06.08.2021, n. 113;
- i tempi di cui all'articolo 34 bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 (mobilità obbligatoria) sono stati ridotti da 2 mesi a 45 giorni (articolo 3, comma 9 della legge 19.06.2019, n. 56);
- l'articolo 1, comma 148 della legge 27.12.2019, n. 160 ha abrogato la disposizione normativa che disponeva la possibilità di utilizzare le graduatorie esclusivamente per i vincitori del concorso (art. 1, commi 361 e 365 della legge 30.12.2018, n. 145);
- risulta possibile utilizzare le graduatorie di altri enti ai sensi dell'articolo 3, comma 61 della legge n. 350/2003;
- per l'attuazione del p.t.f.p. (art. 6 d.lgs. 165/2001) gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura di posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 91, comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (decreto legge 30.12.2019 n. 162 c.d. mille proroghe convertito in legge);
- viene estesa al triennio 2020-2022 la possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo con elevazione della percentuale al 30% dei posti previsti nel p.t.f.p. come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria (decreto legge 30.12.2019 n. 162 c.d. mille proroghe convertito in legge);

Richiamate le seguenti disposizioni disciplinanti le facoltà di assunzione di personale **a tempo determinato** per gli enti locali, tuttora vigenti:

- articolo 36 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 che dispone: “... *per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato...*”;
- articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, che dispongono la possibilità per gli enti locali (rispettosi del patto di stabilità e delle riduzioni

di spesa in materia di personale) di effettuare assunzioni a tempo determinato nell'ambito delle risorse complessivamente spese allo stesso titolo nell'anno 2009 (disposizioni applicative riportate altresì dalla Corte dei Conti – sezione Autonomie con deliberazione n. 2 del 29.01.2015);

- articolo 16, comma 1 quater, del decreto legge 24.06.2016, n. 113 convertito dalla legge 07.08.2016, n. 160, che ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al punto precedente le spese sostenute per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 recante disposizioni in merito al superamento del precariato che dispone la definitiva riduzione del limite consentito per le assunzioni a tempo determinato nel caso in cui l'ente si avvalga delle procedure di stabilizzazione del personale precario, riduzione in misura pari al valore della stabilizzazione;
- decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021 e articolo 31 bis del decreto legge n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021 riportanti disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato nell'ambito degli interventi di realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Richiamati i seguenti provvedimenti già approvati inerenti le programmazione del fabbisogno di personale (di seguito p.t.f.p.):

- deliberazioni della giunta comunale n. 128 del 16.06.2021, n. 166 del 12.08.2021 e n. 201 del 14.10.2021: p.t.f.p. 2021-2022-2023 e aggiornamenti;
- deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 16.12.2021 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Dup – sezione p.t.f.p. nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024;

Preso atto che, ad oggi, l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. Piao) di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 è stata prorogata al 29.07.2022 (120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione prorogato al 31.03.2022) dell'articolo 1, comma 12 del decreto legge n. 228 del 30.12.2021 (c.d. Milleproroghe);

Considerata l'urgenza di approvare l'aggiornamento della p.t.f.p. dell'anno 2022 secondo i dati contabili già approvati (rendiconto dell'anno 2020 e bilancio di previsione 2022) conseguentemente al verificarsi dei seguenti eventi:

- conferimento della gestione del servizio idrico integrato alla società Rivieracqua s.c.p.a. a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7476/2021 e adempimenti conseguenti in materia di personale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e articolo 47, comma 1, legge 29.12.1990, n. 428 con previsione di trattenere in capo al Comune n. 2 unità di personale a valere sulla p.t.f.p. 2022 già approvata e in questa sede modificata secondo l'allegato prospetto (informativa sindacale agli atti prot. n. 2447 del 26.01.2022)
- pensionamento n. 1 unità di personale cat. D da sostituire con urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità;
- trasferimento presso altro ente ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 di n. 1 unità di personale cat. C da sostituire con urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità;

rinviano a successivo provvedimento, conseguente l'approvazione del rendiconto dell'anno 2021, la rideterminazione degli spazi assunzionali secondo l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30.04.2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58;

Preso atto che sussistono i presupposti di legge per procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nell'anno 2022 in quanto il Comune di Bordighera:

- ha effettuato l'approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2022-2023 ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 (deliberazione della giunta comunale n. 195 del 17.09.2020);
- non presenta situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (come da richiesta effettuata dal servizio personale a tutti i servizi dell'ente in data 19.01.2022 prot. n. 1620 per l'anno 2022) alla luce soprattutto dei progressivi limiti normativi e finanziari in materia di assunzioni di personale e della necessità di potenziare l'organico a fronte dei maggiori adempimenti a carico degli enti locali (art. 33 d.lgs. 165/2001);
- ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance per l'anno 2022 con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 20.01.2022 e, pertanto, non sussiste il divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009;
- ha rispettato il principio della riduzione della spesa di personale dell'anno 2020 rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis, del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014):
 - spesa media personale triennio 2011-2013: euro 4.316.890,70
 - spesa personale anno 2020: euro 4.193.597,51 (rendiconto di gestione dell'anno 2020 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13.04.2021, ultimo documento approvato)
 la spesa annuale non può essere superiore alla spesa media del triennio 2011-2013;
- non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto di cui all'articolo 243, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
- sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 con trasmissione nei termini alla Bdap ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies del decreto legge 113/2016 ovvero entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per legge secondo quanto disposto dall'articolo art. 1, comma 904 della legge 145/2018 (prot. bdap n. 302277 del 17.12.2021);
- sono in corso i termini di approvazione del rendiconto dell'anno 2021 con trasmissione nei termini alla Bdap ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies del decreto legge 113/2016 ovvero entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per legge secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 904 della legge n. 145/2018;
- non sussistono, ad oggi, richieste di certificazione dei crediti, su istanza dei creditori, nei termini previsti dall'articolo 9, comma 3 bis del d.l. n. 185/2008;
- l'ente non rientra nell'ambito di applicazione del bilancio consolidato ed è stata effettuata la comunicazione alla Bdap (prot. n. 252424 del 22.09.2021, ultimo dato certificato);

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 16.12.2021 con la quale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 e della nota di aggiornamento al DUP è stata approvata la *Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2023-2024 (PTFP)* nella quale è stato previsto:

- assunzioni a tempo indeterminato: p.t.f.p. di cui alle deliberazioni della giunta comunale n. 128-166-201/2021 e rinvio dell'aggiornamento dai parametri assunzionali di cui all'articolo 33 del d.l. 34/2019 all'approvazione dei dati contabili definitivi dell'anno 2021;
- assunzioni a tempo determinato:

Settore	Profilo	Categoria	Periodo
Staff sindaco	istruttore direttivo (p.t. 70%)	D.1	sino alla scadenza del sindaco
Polizia locale	agente	C.1	mesi 3
Finanziario	dirigente art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000		rinnovo sino alla scadenza del sindaco

Tecnico con funzione attuazione PNRR – PPP – ricerca finanziamenti	dirigente art. 110, comma 2, d.lgs. 267/2000		sino alla scadenza del sindaco
--	--	--	--------------------------------

Richiamata del deliberazione della giunta comunale n. 127 del 16.06.2021 con la quale è stato modificato l'organigramma comunale;

Preso atto della capacità assunzionale determinata a legislazione vigente secondo quanto riportato negli allegati A – B, confermati ad oggi secondo i provvedimenti già approvati nell'anno 2021 nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2021:

- **assunzioni a tempo indeterminato:** art. 33, comma 2, del decreto legge 30.04.20219, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019, n. 58, dpcm 17.03.2020 e art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- **assunzioni a tempo determinato:** articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, articolo 20 d.lgs. 75/2017 e articolo 16, comma 1 quater, del decreto legge 24.06.2016, n. 113 convertito dalla legge 07.08.2016, n. 160;

Considerato che in relazione:

- ai vincoli vigenti in materia di assunzioni di personale
- alle disponibilità di bilancio approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 16.12.2021
- alle esigenze organizzative ritenute prioritarie e proposte dal segretario generale, così come previsto dall'articolo 101 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e dei segretari comunali – triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17.12.2020 e secondo i seguenti fatti oggettivi sopravvenuti che richiedono una tempestiva sostituzione per garantire la prosecuzione dell'attività amministrativa:
 - conferimento della gestione del servizio idrico integrato alla società Rivieracqua spa (sentenza Consiglio di Stato n- 7476/2021);
 - cessazione n. 1 unità di personale categoria D in prossimità del pensionamento;
 - trasferimento per mobilità volontaria presso altro ente n. 1 unità di personale categoria C;

si ritiene necessario:

- aggiornare la p.t.f.p. annualità 2022 già prevista nella deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 16.12.2021 con la quale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 e della nota di aggiornamento al DUP è stata approvata la *Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2023-2024 (PTFP)*;
- rinviare ad ulteriore aggiornamento la p.t.f.p. annualità 2022 – 2023 -2024 sulla base delle capacità di spesa di personale che si determineranno successivamente all'approvazione del rendiconto dell'anno 2021;

così come dettagliato nel prospetto allegato C;

Vista l'asseverazione del revisore dei conti ai fini di quanto previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dall'articolo 33, comma 2 del decreto legge n. 34/2019 (agli atti prot. n. 3914 del 08.02.2022);

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 secondo cui gli atti inerenti il PTFP sono oggetto di informativa sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali e preso atto che il c.c.n.l. sottoscritto in data 21.05.2018 non ascrive suddetta materia agli istituti del confronto o della contrattazione integrativa per i quali è richiesta l'informativa preventiva;

Ritenuto, tuttavia, in un'ottica di trasparenza amministrativa provvedere all'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali effettuata con nota prot. n. 3900 del 08.02.2022;

Rilevata l'urgenza del presente provvedimento la cui attuazione garantisce il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'organigramma del Comune di Bordighera;
- il bilancio di previsione per il periodo 2022-2023-2024;
- la legge 12.03.1999, n. 68;
- gli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli articoli 30 – 34 bis - 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come tutti i documenti e atti integranti, benché non allegati;

di aggiornare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2023-2024 – personale a tempo indeterminato e determinato (*già approvato con deliberazione deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 16.12.2021*), redatto conformemente ai limiti di spesa di personale vigenti, secondo il documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati A – B – C);

di dare atto che non sussistono situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 come da richiesta effettuata dal servizio personale a tutti i servizi dell'ente in data 19.01.2021 prot. n. 1620 per l'anno 2022;

di demandare a successivi atti del dirigente competente l'attuazione della programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato che sarà attuata secondo nei termini di legge vigenti nel tempo;

di demandare al servizio personale:

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente sezione Amministrazione Trasparente / sezione personale – dotazione organica (articolo 16 d.lgs. n. 33/2013);
- la trasmissione del PTFP al Dipartimento della Funzione Pubblica in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 6 ter comma 5 e 60 del d.lgs. 165/2001 mediante l'applicativo Tesoro / Sico.

Successivamente, la Giunta Comunale;


Ritenuta l'urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;

Con separata votazione unanime;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

dichiara

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Dott. Vittorio Ingenito

Il Vice Segretario Generale

F.to Dr. Dario Sacchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Monica Veziano

Bordighera, li 16/03/2022

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bordighera, li _____

Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10 FEBBRAIO 2022

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Vice Segretario Generale
F.to Dr. Dario Sacchetti